

## ALLEGATO B alla Convenzione per il compostaggio domestico

### DIRETTIVE TECNICHE PER LA CORRETTA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1) Regole per l'utilizzo di compostier/cassa, fosse, cumuli, concimaie:
  - a) **Il compostier**: è da considerarsi un contenitore prefabbricato realizzato in plastica o in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno (quest'ultimo metodo chiamato cassa di compostaggio) destinato specificatamente al compostaggio domestico di scarti organici provenienti dall'attività domestica, dalla cura del giardino e dell'orto e altri rifiuti biodegradabili come ad esempio cartone e giornali spezzettati, tovaglioli di carta, segatura e trucioli; Il compostier risulta adatto per essere utilizzato in realtà contraddistinte da case singole e piccoli giardini. Per un corretto utilizzo di questo strumento bisogna: collocarlo in un posto soleggiato; mettere alla base del materiale legnoso allo scopo di creare uno strato drenante che faciliti la circolazione dell'aria all'interno del contenitore; disporre gli scarti più umidi provenienti dalla cucina e quelli meno umidi (foglie, rametti, erba appassita, pezzetti di cartone....) a strati alterni non troppo spessi; sminuzzare i rifiuti di grosse dimensioni prima di introdurli nel contenitore; rivoltare periodicamente il materiale;
  - b) **Il cumulo** è una pratica di compostaggio che prevede l'accumulo dei rifiuti organici già elencati nel punto precedente sopra il terreno preferibilmente dopo aver disposto uno strato drenante ad esempio di ghiaia con ramaglie. Le dimensioni minime che permettono al cumulo di conservare una temperatura sufficiente per sviluppare l'attività microbica sono una base di 1 m x 1 m e 80 cm di altezza. La forma del cumulo può variare: durante l'inverno è preferibile una forma tendenzialmente a "triangolo" per favorire lo sgrondo dell'acqua; durante l'estate è preferibile una forma tendenzialmente a "trapezio" per favorire l'assorbimento di acqua nel periodo in cui è prevista una forte evaporazione. Il cumulo deve essere collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglia caduca allo scopo di sfruttare l'ombreggiatura estiva e ricevere i raggi solari d'inverno. Gli scarti umidi di cucina devono essere sempre alternati a scarti meno umidi (foglie, rametti, erba appassita, pezzetti di cartone....).Il materiale in cumulo deve essere rivoltato una volta al mese;
  - c) **La fossa** è un sistema di compostaggio che prevede tutte le regole viste per la gestione del cumulo ma a differenza di quest'ultimo i rifiuti vengono depositati in una cavità scavata nel terreno. Nella fossa deve essere garantito il drenaggio dell'acqua predisponendo sul fondo uno strato drenante ad esempio di ghiaia con ramaglie, bancali di legno ecc. Nel depositare i rifiuti questi vanno tenuti discosti dalle pareti della buca, tramite assi di legno o rete metallica, per consentire la circolazione dell'aria;
  - d) **La concimaia** può essere considerata una buca impermeabilizzata o una platea-pavimentazione in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrati. E' un sistema già in uso presso le realtà agricole; si basa sulle stesse regole della fossa di compostaggio;
- 2) Le pratiche di compostaggio sopraelencate prevedono una distanza di almeno 5 metri, ovvero distanza sufficiente dalle abitazioni dei vicini utile a non creare fastidio o danno, salvo diverso assenso di questi ultimi. Un ottimo compost come risultato delle pratiche sopraelencate può richiedere un periodo dai 7 ai 10/12 mesi;
- 3) Il Comune si riserva di effettuare periodicamente i necessari controlli, con l'utilizzo di personale comunale o appositamente incaricato, sulla corretta esecuzione del compostaggio da parte degli utenti, compreso il rispetto degli impegni assunti dagli utenti con la convenzione sottoscritta.  
I controlli prevedono:
  - ✚ La verifica della corretta posizione del compostier/cassa/cumulo/fossa/concimaia;
  - ✚ La verifica del corretto utilizzo dei mezzi e dei materiali da compostare;
  - ✚ L'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" non riciclabile dei rifiuti urbani per verificare l'assenza di frazione umida;
- 4) Il Comune, in caso in cui dai controlli effettuati si riscontrino delle irregolarità e quindi non corrispondenza di quanto dichiarato, di violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e delle direttive comunali in materia di compostaggio, potrà applicare, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. N° 152 del 2006, e della Legge 689 del 24 novembre 1981 delle sanzioni amministrative di cui alla vigente normativa nazionale e/o ordinanze sindacali vigenti.